



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 16/12/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2014, n. 2347

L.R. n. 18/2002 - art. 31, comma 3 - Disposizioni per il recupero di somme dovute dagli EE.LL. in sede di trasferimento di risorse ai medesimi enti destinate all'esercizio dei servizi minimi.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità e LL.PP., avv. Giovanni Giannini, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Servizi di Trasporto e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione e gestione del trasporto pubblico locale, ing. Irene Di Tria, riferisce quanto segue:

Premesso che

- L'art. 4 della Legge Regionale 18/2002 prevede che la Giunta Regionale provveda alla ripartizione delle risorse fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi attribuiti alla competenza di ciascun ente locale e dalla stessa determinati ai sensi del successivo art. 5;
- la Giunta Regionale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5 della LR 18/2002, con DGR 865/2010, ha approvato la determinazione dei servizi minimi di T.P.R.L. dando altresì atto che la determinazione dei servizi minimi di T.P.R.L. realizza livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto;
- la Giunta Regionale, con DGR 1991/2013, ha adottato il Piano di Riprogrammazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, effettuando a tal fine la ricognizione delle Province e dei Comuni che esercitano servizi di trasporto pubblico extraurbano e urbano, delle aziende affidatarie dei servizi, delle validità dei contratti, delle percorrenze, dei corrispettivi contrattualizzati e dei relativi trasferimenti da parte della Regione;
- l'art. 31 c.3 della Legge Regionale 18/2002 prevede che la Regione possa disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.

Considerato che la Giunta, con DGR 1991/2013, ha avviato, in coerenza con le disposizioni introdotte dall'art. 16 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24.12.2012, n. 228 16 bis, un percorso volto a incentivare gli enti locali a razionalizzare e rendere più efficiente la programmazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico.

Ritenuto di dover concorrere, anche al fine di non incorrere nella perdita di risorse da parte dello Stato, al pieno perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ritenuto di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 31 c. 3 della Legge Regionale 18/2002 nel caso in cui i

servizi erogati risultino quantitativamente inferiori rispetto a quelli determinati come minimi da parte della Giunta Regionale.

Si propone:

- che gli Enti Locali trasmettano al competente Servizio regionale, sulla base di apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio, entro il semestre successivo all'esercizio di riferimento, la rendicontazione dei servizi trasporto pubblico effettuati;
- che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative in capo agli enti affidanti secondo le previsioni dell'art. 31 della LR 18/2002 e smi, il competente servizio regionale provveda, sulla base delle rendicontazioni di cui sopra, nel caso in cui le percorrenze chilometriche effettuate risultino, al netto della soglia di tolleranza contrattualmente stabilita, inferiori a quelle "minime" determinate dalla Giunta Regionale, al recupero delle corrispondenti somme nei successivi trasferimenti di risorse sulla base di piani di recupero definiti dal Servizio competente, sentito l'Ente Locale interessato.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche, Mobilità e LL.PP., sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche, Mobilità e LL.PP., che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della Dirigente del Servizio Programmazione e gestione del trasporto pubblico locale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di disporre che gli Enti Locali trasmettano al competente Servizio regionale, sulla base di apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio, entro il semestre successivo all'esercizio di riferimento, la rendicontazione dei servizi trasporto pubblico effettuati;
- di disporre che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative in capo agli enti affidanti secondo le previsioni dell'art. 31 della LR 18/2002 e smi, il competente servizio regionale provveda, sulla base delle rendicontazioni di cui sopra, nel caso in cui le percorrenze chilometriche effettuate risultino, al netto della soglia di tolleranza contrattualmente stabilita, inferiori a quelle "minime" determinate dalla Giunta Regionale, al recupero delle corrispondenti somme nei successivi trasferimenti

di risorse sulla base di piani di recupero definiti dal Servizio competente, sentito l'Ente Locale interessato;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
